

COMUNE DI TREVIGLIO

**REGOLAMENTO
SUL
SERVIZIO PER L'ESTINZIONE INCENDI
deliberato dal Consiglio Comunale in seduta 28 maggio 1901 n. 766**

**REGOLAMENTO
sul servizio per l'estinzione incendi**

ART. 1

All'intento di rendere più efficace il servizio di estinzione incendi, l'esistente corpo dei pompieri municipali viene riorganizzato colle discipline del presente regolamento.

ART. 2

Il corpo dei pompieri ha l'incarico: dei servizi diretti a circoscrivere ed a spegnere gli incendi; dei servizi di sorveglianza a teatri e pubblici ritrovi ordinati dal Sindaco, anche sopra richiesta di privati. Esso può essere chiamato a coadiuvare le guardie urbane nei servizi d'ordine pubblico in occasione di feste o pubblici spettacoli.

Ha pure l'incarico di custodire e conservare le macchine ed attrezzi inerenti a detto servizio. Esso dipende dal Sindaco o da chi ne fa le veci ed è diretto dall'ingegnere municipale.

ART. 3

Il suddetto corpo si compone di:

Un capo pompiere

Due sergenti

Nove pompieri

Cinque allievi pompieri.

In aiuto ai pompieri prestano servizio, se richiesti, quindici manovali.

ART. 4

Chi intende far parte del corpo pompieri, deve presentare domanda scritta alla Giunta Municipale, corredandola dei seguenti documenti:

a) fede di nascita dalla quale risulti che il ricorrente ha compiuto gli anni 18 e non ne ha più di 45;

b) attestato di buona condotta;

c) certificato penale;

d) attestato di sana, robusta e perfetta costituzione;

e) prova di saper leggere e scrivere.

La nomina è fatta dalla Giunta Municipale.

ART. 5

La scelta dei manovali spetta alla Giunta su proposta dell'ingegnere municipale. La nomina dei pompieri e dei manovali si fa per tre anni ed i nominati si obbligano a prestare il servizio per tutta la durata del reclutamento, durante il quale debbono abitare nel centro del Comune.

ART. 6

Dietro rapporto del capo pompiere, sentito il parere dell'ingegnere municipale, la Giunta può licenziare:

- a) i chiamati sotto le armi per un tempo maggiore di un anno;
- b) i riconosciuti incapaci di un lodevole servizio;
- c) coloro che per due volte senza giustificato motivo, mancassero alla chiamata per la riunione del Corpo;
- d) coloro che mancassero alla disciplina.

ART. 7

Quando prestano servizio, i pompieri vestono divisa fornita dal Comune; speciali distintivi distinguono i graduati. Le divise ed accessori devono essere conservati nel locale di deposito delle macchine e si intendono date al personale in semplice uso, restandone la proprietà al Comune. I manovali, durante il servizio, hanno per distintivo un berretto che conservano presso di sé, restando però di proprietà del Comune.

ART. 8

Il capo pompiere ha una indennità annua di £ 50
i due sergenti.....£ 35
i nove pompieri.....£ 20
i cinque allievi.....£ 10
i manovali.....£ 6

Le indennità si pagano in due rate semestrali posticipate.

ART. 9

Per i servizi di estinzione incendi nel Comune, i componenti il corpo pompieri ed ausiliari hanno diritto alle seguenti retribuzioni:

- a) per un servizio della durata sino ad ore tre, compreso il perditempo per l'andata ed il ritorno dal luogo dell'incendio al deposito macchine:

al pompiere capo	£ 3,00
ai sergenti	£ 2,40
ai pompieri	£ 1,80
agli allievi	£ 1,50
ai manovali	£ 1,20

- b) per ogni ora successiva di servizio:

al pompiere capo	£ 0,90
ai sergenti	£ 0,70
ai pompieri	£ 0,55
agli allievi	£ 0,40
ai manovali	£ 0,30

Nelle ore notturne, cioè dal tramonto all'alba, le suesposte retribuzioni si aumentano del 50%.

c) per le esercitazioni e riviste trimestrali che hanno luogo nei giorni festivi e durano non più di due ore, compete:

al capo pompiere	£ 1,50
ai sergenti	£ 1,00
ai pompieri	£ 0,80
agli allievi	£ 0,50

d) per la pulitura delle macchine ed attrezzi dopo un servizio di spegnimento, due pompieri chiamati per turno dal loro capo, hanno un compenso fisso di lire una; il capo lire 1,50.

ART. 10

Se il corpo pompieri arriva sul luogo dell'incendio e lo trova già spento o domato, le indennità fissate dal Comma a) dell'art. 8 sono ridotte alla metà, sempre fisso l'aumento pei servizi notturni.

ART. 11

Il Sindaco può concedere ai Comuni limitrofi il servizio del corpo pompieri, regolando però la concessione in modo da non lasciar sprovvista la città nel caso che in essa si sviluppi incendio durante l'aiuto concesso al Comune vicino.

ART. 12

I Comuni limitrofi che intendono usare dell'opera del corpo pompieri, ne devono fare richiesta scritta a mezzo del proprio Sindaco, il quale deve impegnarsi a compensare entro sette giorni, l'opera prestata dal suddetto corpo al prezzo della tariffa annessa al presente regolamento. oltre lire venti per nolo pompa ed attrezzi, alla rifusione delle spese di trazione ed al risarcimento degli eventuali danni al macchinario, attrezzi e divise del personale.

ART. 13

L'ammontare delle retribuzioni sopra fissate pei vari componenti il corpo pompieri è ad essi pagato dal Comune entro sette giorni dal prestato servizio.

ART. 14

La direzione e responsabilità di un pronto intervento per limitare, circoscrivere e domare gli incendi, spetta all'ingegnere municipale direttore del corpo pompieri, ed in sott'ordine al capo pompiere.

ART. 15

Il suddetto corpo è organizzato allo scopo precipuo di salvare la vita alle persone che si trovano in fabbricati nei quali si sviluppa un incendio. Qualora esso divampi in fabbricato addossato o confinante con altre case, è obbligo del corpo pompieri, dopo messe in salvo le persone, di cercare con ogni mezzo di circoscriverlo ed isolarlo, onde non si propaghi alle costruzioni vicine. Al direttore dei pompieri od a chi ne fa le veci, spetta determinare quando il pericolo è rimosso e subito dopo ordinare il ritorno dei pompieri alla sede del corpo. Quando invece l'incendio si sviluppa in una casa isolata e distante da altri fabbricati, per modo che non sia probabile la estensione degli incendi agli stessi, l'opera del corpo pompieri si limita al solo salvataggio delle persone, terminato il quale il direttore del corpo o chi ne fa le veci ne ordina immediatamente il ritorno alla propria sede.

ART. 16

Se però il proprietario od i proprietari dello stabile o degli stabili colpiti da incendio, dopo

l'ordine del ritiro dei pompieri in precedenza loro comunicato, domandassero la continuazione del servizio, questa può, a giudizio del direttore del corpo pompieri, venisse concessa, quando però la domanda sia fatta per iscritto, firmata dai richiedenti e contenga l'obbligo di essi alla rifusione al Comune delle paghe al personale giusta la tariffa del presente regolamento, oltre il compenso di £ 20 per uso macchinario ed attrezzi.

ART. 17

Chiunque si accorge che siasi sviluppato un incendio in qualunque località del Comune, deve darne avviso immediatamente al posto di guardia nel palazzo comunale.

La persona che annuncia l'incendio, se sconosciuta alla guardia di servizio, può essere trattenuto sotto sorveglianza sino a constatata veridicità del fatto denunciato.

ART. 18

Al primo avviso o segnale di incendio in qualsiasi ora di giorno o di notte, tutti i pompieri ed allievi pompieri devono accorrere al passo di corsa alla sede del corpo e di là, giusta gli ordini del direttore o del capo pompiere, si recano sul luogo dell'incendio. I manovali invece, muniti del berretto distintivo, devono dirigersi direttamente sul luogo dell'incendio.

ART. 19

Finito il servizio, dietro ordine del capo, tutti i pompieri, allievi pompieri e manovali che prestano l'opera loro, si recano in corpo al locale di deposito, riportandovi macchine, attrezzi ed uniformi. Il direttore stende immediatamente rapporto circostanziato dell'accaduto e del servizio prestato. Il capo pompieri fa subito un'accurata visita delle macchine ed attrezzi e ritira le divise dei pompieri ed allievi e li licenzia. Nel più breve termine, dopo ultimato il servizio, il capo pompiere provvede col mezzo dei propri dipendenti e sorveglia alla pulitura ed alle eventuali piccole riparazioni delle macchine, attrezzi e divise.

ART. 20

Nessun proprietario o affittuario di caseggiati, per qualsiasi ragione può impedire la esecuzione di manovre, di lavori, di demolizioni, di sgombri ordinati dal direttore o comandante il corpo pompieri durante l'opera di spegnimento di un incendio. Anche i proprietari, affittuari e gli abitanti delle case vicine al luogo dell'incendio, devono, a richiesta di chi dirige il lavoro di spegnimento, aprire e tenere aperti gli accessi ai pozzi, alle pompe ed alle condotture d'acqua. Devono permettere ai pompieri e manovali il transito nelle loro proprietà e nei locali loro affittati e l'accesso sui tetti. Durante la notte devono illuminare le finestre, gli anditi, le scale e tutti gli ambienti pei quali può occorrere di transitare pei lavori di spegnimento.

IL SINDACO Presidente
GROSSI

Il Consigliere Anziano
ZANCONATI

Il Segretario
E. MACARIO

n° 1081 DIV II

Approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa in via di massima nella seduta del 23 agosto 1901, fatta riserva delle ulteriori determinazioni dell'Autorità tutoria quando verrà prodotta la seconda deliberazione consigliere relativa alla spesa presumibile che dovrà il Comune stanziare annualmente in bilancio pel funzionamento del servizio di cui trattasi.

Bergamo 24 agosto 1901

IL PREFETTO Presidente
BALDOVINO

Visto si approva l'unito regolamento a termini dell'art. 194 penultima linea della legge Comunale e Provinciale.

Bergamo 8 ottobre 1901

per **IL PREFETTO**
PIETRAGRANDE

Treviglio 15 ottobre 1901

Il Ministero, cui viene sottoposto il regolamento sul servizio dei pompieri di questo capoluogo, avendolo riscontrato regolare, lo ha restituito senza osservazioni.

IL SOTTOPREFETTO
PERICOLI

COMUNE DI TREVIGLIO

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO PER L'ESTINZIONE INCENDI

deliberato dal Consiglio Comunale in seduta 28 maggio 1901 n. 766
ed approvato dalla G.P.A. il 23 agosto 1901 e dal Ministero
il 15 ottobre 1901 n. 795 Div. A
e modificato con deliberazioni Consiliari 6 agosto e 13 novembre 1915, approvato dalla
G.P.A. il 18 dicembre 1915 ed omologato dal Ministero

REGOLAMENTO SUL SERVIZIO PER L'ESTINZIONE INCENDI

ART. 1

All'intento di rendere più efficace il servizio di estinzione incendi l'esistente corpo dei pompieri municipali viene riorganizzato colle discipline del presente regolamento.

ART. 2

Il corpo dei pompieri ha l'incarico:

- a) dei servizi diretti a circoscrivere ed a spegnere gli incendi;
- b) dei servizi di sorveglianza a teatri e pubblici ritrovi, ordinati dal Sindaco anche su richiesta di privati;
- c) di coadiuvare, se richiesto, i Vigili Urbani nei servizi d'ordine pubblico in occasione di feste o pubblici spettacoli;
- d) di custodire e conservare le macchine ed attrezzi inerenti a detto servizio.

Ha poi l'obbligo di frequentare diligentemente le lezioni che verranno impartite una volta al mese dal capo pompiere. Il corpo dei pompieri dipende dal Sindaco o da chi ne fa le veci ed è diretto dall'Ingegnere Municipale che ha principalmente la responsabilità della conservazione in istato di funzionamento del materiale, di cui alla lettera a del presente articolo.

ART. 3

Il suddetto corpo si compone di un capo pompiere e dodici pompieri.

ART. 4

La nomina dei pompieri è fatta dalla Giunta Municipale in seguito a concorso, per essere ammessi al quale gli aspiranti dovranno produrre domanda in competente carta da bollo, corredata dei seguenti atti:

- a) certificato di nascita dal quale risulti che il richiedente ha compiuti gli anni 21 e non superati i 40;
- b) certificato di buona condotta con data non anteriore a tre mesi;
- c) certificato penale a tre mesi data;
- d) certificato di sana, robusta e perfetta costituzione;
- e) prova di saper leggere e scrivere data da certificato scolastico o da esame grafico davanti alla Giunta.

Nella scelta avranno preferenza coloro che esercitano al professione di muratore, fabbro, carpentiere od idraulico. Tutti i pompieri dovranno avere la residenza entro l'abitato del

Comune.

ART. 5

La nomina dei pompieri ha la durata di un anno e si intende rinnovata d'anno in anno qualora non vengano dalla Giunta Municipale, su proposta dell'Ingegnere Direttore, licenziati tre mesi prima.

ART. 6

Dietro rapporto del capo pompiere e sentito il parere dell'Ingegnere Municipale, la Giunta potrà licenziare anche durante l'anno:

- a) quelli dei pompieri che fossero chiamati sotto le armi per un tempo maggiore di sei mesi;
- b) i riconosciuti incapaci di un lodevole servizio dopo congruo esperimento;
- c) coloro che mancassero per due volte alla chiamata in servizio, ovvero alle lezioni mensili senza giustificato motivo riconosciuto plausibile dall'Ingegnere;
- d) coloro che persistessero in mancanze d'ordine disciplinare dopo un richiamo al dovere da parte del Sindaco su rapporto dell'Ingegnere.

ART. 7

Quando prestano servizio, i pompieri vestono divisa fornita dal Comune; speciali distintivi distinguono i graduati. Le divise ed accessori devono essere conservati nel locale del deposito delle macchine e si intendono date al personale in semplice uso, restandone la proprietà al Comune.

ART. 8

Il capo pompiere ha un'indennità annua di £ 100. I dodici pompieri hanno ciascuno un'indennità annua di £. 50.

ART. 9

Per i servizi di estinzione i componenti il corpo dei pompieri hanno diritto alle seguenti retribuzioni:

1. Per un servizio di spegnimento della durata non maggiore di ore 3:

al pompiere	£. 4.50
al capo pompiere	£. 5.00

2. Per un ulteriore servizio di tre in tre ore o frazione:

al pompiere	£. 1.50
al capo pompiere	£. 1.75

3. Nelle ore notturne, cioè dal tramonto all'alba, le suesposte retribuzioni si aumentano del 50%

4. Per un servizio di durata maggiore di ore 6, spetta ai pompieri e capo pompieri una indennità di vitto di £. 1.00

5. Per la pulitura delle macchine dopo un incendio od esercitazione:

Quattro pompieri, chiamati per turno dal loro capo, hanno un compenso fisso di £ 1.00 Il capo pompiere £. 1.50.

Servizio dei Teatri

Ai pompieri	£. 1.00
Al capo pompiere	£. 1.50

Servizio nei Veglioni

Ai pompieri	£. 3.00
-------------	---------

Al capo pompiere £. 4.00

Servizio d'ordine pubblico

Ai pompieri £. 3.00

Al capo pompiere £. 4.00

ART. 10

Se il corpo pompieri arriva sul luogo dell'incendio e lo trova già spento o domato, le indennità fissate al n. 1 dell'art. 9 sono ridotte alla metà, sempre fisso l'aumento pei servizi notturni.

ART. 11

Il Sindaco può concedere ai Comuni limitrofi il servizio del corpo pompieri, regolando però la concessione in modo da non lasciar sprovvista la Città nel caso che in essa si sviluppi incendio durante l'aiuto concesso al Comune vicino.

ART. 12

I Comuni limitrofi che intendono usare dell'opera del corpo pompieri, ne devono fare richiesta scritta a mezzo del proprio Sindaco, il quale deve impegnarsi a compensare, entro sette giorni, l'opera prestata dal suddetto corpo al prezzo della tariffa annessa al presente regolamento, oltre lire venti per nolo pompa ed attrezzi, alla rifusione delle spese di trazione ed il risarcimento degli eventuali danni al macchinario, attrezzi e divise del personale.

ART. 13

L'ammontare delle retribuzioni sopra fissate pei vari componenti il corpo pompieri è ad essi pagato dal Comune entro sette giorni dal prestato servizio.

ART. 14

La direzione e responsabilità di un pronto servizio per limitare, circoscrivere e domare gli incendi, spetta all'Ingegnere Municipale direttore del corpo pompieri, ed in sottordine al capo pompiere.

ART. 15

Il suddetto corpo è organizzato allo scopo precipuo di salvare la vita alle persone che si trovano in fabbricati nei quali si sviluppa un incendio. Qualora esso divampi in fabbricato addossato o confinante con altre case, è obbligo del corpo pompieri, dopo messe in salvo le persone, di cercare con ogni mezzo di circoscriverlo ed isolarlo, onde non si propaghi alle costruzioni vicine. Al direttore dei pompieri od a chi ne fa le veci, spetta determinare quando il pericolo è rimosso e subito dopo ordina il ritorno dei pompieri alla sede del corpo.

Quando invece l'incendio si sviluppa in una casa isolata e distante da altri fabbricati, per modo che non sia probabile la estensione dell'incendio agli stessi, l'opera del corpo pompieri si limita al solo salvataggio delle persone, terminato il quale il direttore del corpo o chi ne fa le veci ne ordina immediatamente il ritorno alla propria sede.

ART. 16

se però il proprietario od i proprietari dello stabile o degli stabili colpiti da incendio, dopo l'ordine del ritiro dei pompieri in precedenza loro comunicato, domandassero la continuazione del servizio, questa può, a giudizio del direttore del corpo pompieri, venire concessa, quando però la domanda sia fatta in iscritto, firmata dai richiedenti e contenente l'obbligo in essi della rifusione al Comune delle paghe al personale giusta la tariffa del presente regolamento, oltre il compenso di £. 20 per l'uso macchinario ed attrezzi.

ART. 17

Chiunque si accorga che si sia sviluppato un incendio in qualunque località del Comune, deve darne avviso immediatamente al posto di guardia nel palazzo comunale. La persona che annuncia l'incendio, se sconosciuta alla guardia di servizio, può essere trattenuta sotto sorveglianza sino a constatata veridicità del fatto denunciato.

ART. 18

Al primo avviso o segnale d'incendio in qualsiasi ora di giorno o di notte, tutti i pompieri devono accorrere al passo di corsa alla sede del corpo e di là, giusta gli ordini del direttore o del capo pompieri, si recano sul luogo dell'incendio.

ART. 19

Finito il servizio, dietro ordine del capo, tutti i pompieri che prestano l'opera loro, si recano in corpo al locale di deposito, riportandovi macchine, attrezzi ed uniformi. Il direttore stende immediatamente rapporto circostanziato dell'accaduto e del servizio prestato. Il capo pompieri fa subito un'accurata visita delle macchine ed attrezzi e ritira le divise dei pompieri e li licenzia. Nel più breve termine, dopo ultimato il servizio, il capo pompieri provvede col mezzo dei propri dipendenti e sorveglia alla pulitura ed alle eventuali piccole riparazioni delle macchine, attrezzi e divise.

ART. 20

Nessun proprietario o affittuario di caseggiati, per qualsiasi ragione può impedire la esecuzione di manovre, di lavori, di demolizioni, di sgombri ordinati dal direttore o comandante il corpo pompieri durante l'opera di spegnimento di un incendio. Anche i proprietari, affittuari e gli abitanti delle case vicine al luogo dell'incendio, devono, a richiesta di chi dirige il lavoro di spegnimento, aprire e tenere aperti gli accessi ai pozzi, alle pompe ed alle condutture d'acqua. Devono permettere ai pompieri il transito nelle loro proprietà o nei locali loro affittati e l'accesso sui tetti. Durante la notte devono illuminare le finestre, gli anditi, le scale e tutti quegli ambienti nei quali può occorrere di transitare per lavori di spegnimento.

Disposizioni transitorie

ART. 20 bis

I pompieri attualmente in carica saranno ammessi al concorso di riordino del corpo anche indipendentemente dai documenti e dal limite massimo di età stabiliti dall'art. 4.

IL SINDACO
COMM. ING. BONOMI

IL SEGRETARIO CAPO
G. MASCIOCCHI

COMUNE DI TREVIGLIO

REGOLAMENTO

PEL

CORPO DEI POMPIERI

**TITOLO I°
ORGANIZZAZIONE**

ART. 1

E' istituito in Treviglio un Corpo di Pompieri volontari per l'estinzione degli incendi, pei servizi di soccorso in occasione di qualsiasi pubblico infortunio, e pel disimpegno di quelle incombenze che, nell'interesse di pubblici servizi, il Sindaco intenderà affidare ad esso. Il Corpo dei Pompieri dovrà inoltre prestare l'opera propria in favore di quei comuni i quali richiedano il servizio dei Pompieri, secondo le modalità del presente Regolamento.

ART. 2

Il Corpo dei Pompieri è costituito da:

un Comandante;

un Vice Comandante

dodici Pompieri, compresi i Caporali;

Allievi - in numero indeterminato.

Appartengono agli allievi tutti i Pompieri che seguiranno, in ordine di graduatoria, dopo il 12°.

ART. 3

Il Comandante ha la direzione tecnica e disciplinare di tutti i servizi affidati ai Pompieri, compresi quelli d'istruzione e di quartiere.

ART. 4

Il Comandante dirige l'intero Corpo; il Vice Comandante e i Caporali comandano, rispettivamente, le varie squadre di cui si compone il Corpo.

ART. 5

In caso di assenza o di impedimento il Comandante è sostituito dal Vice Comandante e il Vice Comandante dal Caporale più anziano.

ART. 6

Fra i componenti il Corpo deve essere mantenuta costantemente la più assoluta reciprocità di servizio, dalla quale essi non possono dispensarsi se non per impossibilità materiale, da giustificarsi previo assenso del Comandante o del Sindaco.

**TITOLO II°
NOMINE E CONFERME**

ART. 7

Per essere ammessi nel Corpo dei Pompieri si richiedono i seguenti requisiti:

1. Età non minore di anni 21 nè maggiore d'anni 35;
2. Buona condotta morale e civile;
3. Sana e robusta costituzione fisica;

4. Saper leggere e scrivere.

Per la nomina del Comandante e del Vice Comandante si potrà derogare dalle condizioni dell'età, come pure si potranno stabilire requisiti speciali d'indole tecnica.

ART. 8

La nomina del Comandante e del Vice Comandante è di competenza del Consiglio Comunale. La nomina dei Pompieri è di competenza della Giunta Municipale la quale potrà provvedervi sia per concorso, che per chiamata. Fra i Pompieri verrà scelto chi dovrà essere adibito al servizio di conducente delle macchine, purché regolarmente abilitato.

ART. 9

La prima nomina dei Pompieri è fatta per un periodo di alunnato di mesi sei, trascorso il quale essi potranno essere confermati per un periodo di prova non superiore ad un anno. L'anno incomincerà dal giorno in cui il Corpo sarà effettivamente organizzato.

ART. 10

Trascorso il periodo di prova la eventuale conferma ha la durata di un triennio e sarà continuativa di triennio in triennio, tacitamente, quando non intervenga una disdetta data almeno sei mesi prima pel Comandante e Vice Comandante, e un mese prima per gli altri. Le ferme potranno essere di minor durata qualora il Consiglio Comunale o la Giunta Municipale, secondo la competenza di nomina, non ritenessero l'interessato, meritevole della ferma ordinaria.

ART. 11

Cesseranno in ogni tempo di far parte del Corpo tutti indistintamente coloro che in seguito a rapporto specificato del Comandante saranno dichiarati inabili al servizio o incapaci di compierlo con efficacia. Quando si trattasse del Comandante il rapporto di cui sopra sarà fatto dal Sindaco. La dichiarazione di inabilità e quella conseguente di decadenza dall'impiego sono di competenza dell'autorità che ha proceduto alla nomina dell'interessato.

TITOLO III°

DISCIPLINA

A) Custodia e conservazione degli effetti mobili ed immobili

ART. 12

La custodia e la manutenzione dei mobili e dei locali destinati al servizio dei Pompieri sono affidate al Comandante del Corpo, mediante verbale di consegna da redigersi in contraddittorio coll'ufficio municipale di economato.

ART. 13

Il Comandante del Corpo provvederà in modo che i Pompieri adempiano ai servizi di quartiere per la pulizia, la buona conservazione e le piccole riparazioni degli attrezzi, dei carri e delle macchine, dei locali, dei mobili e degli effetti attinenti al servizio di incendi.

ART. 14

I guasti ai mobili e ai locali adibiti al servizio, dovuti ad incuria, negligenza o cattivo uso da parte dei Pompieri, saranno riparati a spese di chi se ne sarà reso responsabile. Nel caso che questi non sia noto, le spese per le suddette riparazioni saranno poste a carico dei Pompieri collettivamente esclusi i Comandanti, mediante ritenute sugli assegni loro dovuti. Queste disposizioni saranno pure applicate nel caso di perdita di oggetti di servizio dovuta a negligenza del personale, quand'anche la perdita stessa avvenisse durante l'esecuzione di un servizio comandato.

B) Uniforme

ART. 15

Il Comandante, il Vice Comandante ed i Pompieri effettivi sono provveduti a spese del Comune, di una uniforme secondo i modelli che saranno stabiliti dalla Giunta Municipale. L'uniforme è obbligatoria in servizio.

ART. 16

Tutti i Pompieri, senza distinzione di grado, devono essere provveduti, a proprie spese, di un paio di calzature secondo il modello prescritto dalla Giunta Municipale. Però, a titolo di indennità, il Comune pagherà ai Pompieri stessi, ad ogni triennio di compiuto servizio, la somma di £. 75.

ART. 17

Il Comune provvede alla rinnovazione degli effetti deperiti per ragione di servizio. La spesa invece della rinnovazione e della riparazione degli oggetti di vestiario sciupati per negligenza dei Pompieri, è totalmente a carico di costoro, ed il Comune ha diritto di rivalersi sul loro salario.

ART. 18

Sono a carico dei singoli Pompieri la manutenzione ordinaria, la pulitura e la stiratura degli oggetti di vestiario.

ART. 19

La Giunta Municipale stabilirà il minimo della durata dei vari effetti costituenti le uniformi, computandola all'epoca del collaudo. I Pompieri che, dopo quel termine, avranno ancora l'uniforme in istato di lodevole conservazione così da poterne essere propagato l'uso, avranno un premio corrispondente al 10% del valore di ciascun effetto.

C) Istruzione

ART. 20

Tutti i componenti il Corpo dei Pompieri sono obbligati a frequentare le lezioni pratiche e le lezioni teoriche che verranno impartite dal Comandante del Corpo stesso o da che ne fa le veci; od anche da quelle altre persone che venissero all'uopo espressamente incaricate dalla Giunta Municipale.

ART. 21

Il numero delle lezioni pratiche e delle lezioni teoriche che dovranno impartirsi ai Pompieri, sarà annualmente stabilito dalla Giunta Municipale, secondo lo sviluppo dei servizi e il programma dell'istruzione, il quale dovrà essere proposto dal Comandante del Corpo ed approvato dalla Giunta medesima entro il mese di gennaio di ogni anno.

ART. 22

Il Pompiero che non interviene alla istruzione pratica, teorica e di pulizia qualunque ne sia la causa, perde la competenza assegnata dall'art. 45 del presente Regolamento. La perdita della competenza non esclude però l'applicazione delle penalità comminate dal Regolamento, nel caso di assenze non giustificate.

D) Prescrizioni diverse

ART. 23

Il Pompiero che mancherà tre volte consecutive, senza legittimo motivo, alle lezioni pratiche o a quelle teoriche o a qualunque altro servizio, sarà ritenuto dimissionario; e come tale cancellato dai ruoli del Corpo.

ART. 24

Nessun Pompiero o graduato potrà assentarsi dal Comune senza averne chiesto regolare permesso. E' competente il Comandante ad accordare permessi di assenza fino alla durata di giorni 3; il Sindaco potrà accordare licenze fino a giorni 15. Oltre questo periodo i permessi devono essere concessi dalla Giunta Municipale.

ART. 25

Dietro ordine del Sindaco l'intero Corpo sarà tenuto a dare ogni anno un pubblico esperimento di manovre.

TITOLO IV°

PUNIZIONI DISCIPLINARI

ART. 26

I Pompieri che commetteranno mancanze disciplinari od altri atti riprovevoli saranno passibili delle seguenti punizioni che potranno applicarsi, indipendentemente le une dalle altre, e senza pregiudizio delle maggiori responsabilità contratte davanti le leggi dello Stato.

ART. 27

Le punizioni disciplinari si distinguono in:

- a) Ammonizione di 1°, 2°, 3° grado;
- b) Sospensione dall'ufficio e dal salario;
- c) Rimozione dal grado;
- d) Espulsione dal Corpo.

ART. 28

L'ammonizione di 1° grado è data dal Comandante alla presenza dei graduati del Corpo; quella di 2° grado è pure data dal Comandante in presenza del Corpo intero; quella di 3° grado dal Sindaco in presenza della Giunta Municipale.

ART. 29

La sospensione dall'ufficio e dal salario, e la rimozione dal grado verranno applicate dal Consiglio o dalla Giunta Municipale, secondo la competenza di nomina.

ART. 30

La sospensione dall'ufficio e dal salario non potrà durare più di mesi due. La rimozione dal grado potrà essere perpetua, ed in ogni modo non inferiore ad un periodo di mesi tre. La rimozione importa la sospensione dei salari ed assegni annessi al grado.

ART. 31

L'espulsione dal Corpo è di competenza dell'Autorità cui è devoluta la nomina dell'interessato. Potrà essere applicata anche nel caso di cattiva condotta pubblica e privata, e nel caso di condanne subite per reati contemplati dalle leggi penali.

ART. 32

Le sanzioni disciplinari saranno applicate sentito l'interessato nelle sue giustificazioni o difese. La recidiva importerà sempre l'applicazione di una sanzione più grave.

ART. 33

Qualunque rifiuto all'immediata esecuzione di un ordine dato dal Comandante o da chi ne fa le veci per ragioni di servizio, di qualunque natura sia questo, è motivo sufficiente per l'espulsione dal Corpo.

ART. 34

Le mancanze non gravi, per le quali non sia il caso di applicare l'ammonizione di 1° grado, i Pompieri potranno essere puniti con ammende sino a £. 5 da stabilirsi dal Comandante, e oltre le £ 5 fino a £ 25 da infliggersi dal Sindaco. Le dette ammende saranno ritenute sul salario ed assegni dovuti ai Pompieri puniti.

TITOLO V°

SERVIZI D'INCENDI

ART. 35

La chiamata dei Pompieri in caso d'urgenza è stabilito un servizio di piantonamento nel palazzo all'uopo adibito sotto le modalità che saranno fissate dalla Giunta.

ART. 36

Allorché si tratta d'incendio in un Comune esterno, il Sindaco di quel Comune o il sinistrato dovranno rilasciarne per iscritto la domanda del servizio, con dichiarazione di assumere gli obblighi specificati negli articoli 41, 42, 43, 44, 48 di questo Regolamento.

ART. 37

Il numero dei Pompieri comandati in servizio fuori del territorio del Comune di Treviglio, non potrà essere superiore alla metà dei componenti il Corpo. In quartiere dovrà essere lasciato sempre, a disposizione del Comune di Treviglio, una scorta di macchine ed attrezzi sufficienti per un'altro eventuale servizio.

ART. 38

La chiamata dei Pompieri deve essere limitata al solo numero necessario al servizio e potrà anche essere, dal Comandante, revocata o sospesa a seconda delle circostanze. I Pompieri chiamati in servizio dovranno munirsi della piastrina di presenza, secondo l'ordine di presentazione.

ART. 39

Il Comandante di servizio, sul luogo dell'infortunio, deve limitare il personale di lavoro al puro necessario, rimandando i Pompieri che risultassero in soprannumero, anche di mano in mano che ne diminuisse il bisogno. A questo scopo si varrà delle piastrine di presenza, e licenzierà i Pompieri incominciando da quegli che porterà il numero più alto.

ART. 40

La direzione di tutte le operazioni inerenti all'estinzione dell'incendio spetta esclusivamente al Comandante del servizio dei Pompieri. I militari di qualunque grado e i cittadini che eventualmente prendono parte ai lavori di estinzione, sono sottoposti agli ordini del Comandante stesso.

ART. 41

Il Sindaco del Comune richiedente, od un suo delegato, dovrà assistere costantemente il Comandante del servizio per l'esecuzione dei provvedimenti dal Comandante stesso emanati.

ART. 42

Pel solo fatto della richiesta del servizio, il Comune esterno si obbliga alla rifusione delle spese di trasporto e di quelle per le riparazioni di ogni guasto del materiale somministrato, al rimborso delle spese per la consumazione di combustibili per illuminazione e carburante per la motopompa, al pagamento delle competenze e delle indennità al personale e al Comune di Treviglio, secondo la tariffa fissata dall'art. 48 del presente Regolamento.

ART. 43

Il Comandante del servizio, in concorso del Sindaco del Comune interessato, dovrà redigere processo verbale in cui saranno indicate le ore dell' arrivo e della partenza delle macchine e dei Pompieri dal luogo del sinistro, il loro numero, lo stato dell'attrezzamento ed i guasti verificatisi, le circostanze di fatto e le disgrazie occorse al personale. Nella durata del servizio è computato anche il tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno e quella per la pulizia e l'assetto del materiale adoperato. Una copia del verbale verrà rilasciata al Sindaco del luogo che controfirmerà anche l'originale del verbale medesimo. Analogamente sarà provveduto nel caso che il Comandante ordini il servizio di scorta.

ART. 44

Il Municipio di Treviglio, in base alle risultanze del processo verbale del servizio prestato,

compila il conto della spesa e lo trasmette al Sindaco del Comune interessato, il quale è tenuto a provvedere al pagamento della spesa entro il termine di giorni 10.

TITOLO VI°
ASSEGNI E COMPETENZE

ART. 45

A) Servizi d'istruzione e di quartiere

Sono stabiliti i seguenti assegni fissi annui:

Al Comandante	£ 500 annue
Al Vice Comandante	£ 300 annue
Ai Caporali e ai Pompieri effettivi	£ 200 annue

Le competenze dovute ai Pompieri pei servizi d'istruzione sono fissate come segue:

Al Vice Comandante	£ 3,00
Ai Caporali	£ 2,50
Ai Pompieri	£ 2,25

per ogni ora di lezione pratica, teorica e di pulizia.

Nel periodo dell'alunnato le competenze di cui sopra sono ridotte alla metà.

ART. 46

B) Servizi d'incendi

La giornata di servizio per gli incendi è calcolata di 8 ore. Il servizio di durata inferiore alle ore 4 si considera come mezza giornata. La frazione di giornata superiore alle ore 4 è considerata ad ore. Le competenze del servizio ad ore sono fissate in proporzione di quelle stabilite per una giornata intera. Le ore di notte e le straordinarie sono compensate con l'aumento del 50 per cento. Sono considerate ore notturne quelle che oltrepassano i limiti della giornata lavorativa, ossia dalle ore 18 alle 8 del giorno successivo, nonché quelle che seguono le prime otto ore di lavoro consecutive.

ART. 47

Le competenze dovute ai Pompieri per l'estinzione di incendi nel territorio del Comune di Treviglio, sono determinate nel modo che segue, per ogni ora di servizio effettivo:

Al Comandante e al Vice Comandante del Corpo	£ 8,00
Al Caporale	£ 4,00
Ai Pompieri	£ 3,50

ART. 48

Le competenze per incendi fuori del territorio di Treviglio, a richiesta dei Comuni esterni, sono aumentate del 30 per cento di quelle succitate. Saranno dovute inoltre, qualunque sia la distanza, le seguenti indennità di trasferta:

Al Comandante del Corpo	£ 25
Al Vice Comandante	£ 20
Ai Caporali	£ 15
Ai Pompieri	£ 15

Se il servizio oltrepassa le otto ore, anche le indennità di trasferta saranno ragguagliate ad ore, pel tempo in più della giornata intera. Sempre pel servizio di estinzione incendi fuori territorio, sono dovute al Comune di Treviglio: per ogni giornata e per ogni pompa, a titolo di nolo degli attrezzi in genere, £ 120. (vedi Comma 2° art. 45).

Successivamente la tassa è ragguagliata ad ore. Rimborso del deperimento di vestiario, oggetti di buffetterie ed armamento personale, per ogni giornata come sopra e per ogni uomo di servizio £ 12. (vedi Comma 2° art. 46). Successivamente le quote saranno calcolate proporzionalmente ad ore.

ART. 49

Quando i Pompieri giungessero sul luogo ad incendio cessato, saranno tuttavia tenuti a compiere quelle ispezioni che il Comandante del servizio crederà di fare eseguire per assicurarsi che il fuoco sia estinto completamente e che non avvii pericolo ch'esso possa svilupparsi nuovamente.

ART. 50

Le indennità stabilite a favore del Comune sono dovute soltanto per l'effettivo uso delle macchine o degli attrezzi. Spetterà però sempre al Comune il rimborso delle spese sostenute da lui o dai suoi delegati per diretta conseguenza della richiesta dei Pompieri o delle opere di spegnimento. Le indennità per guasti al materiale durante il trasporto o le operazioni di spegnimento e le spese di illuminazione, di carri o altri veicoli e cavalli per recare Pompieri e materiale di soccorso sul luogo dell'incendio, saranno liquidate in base alle risultanze dei conti documentati.

ART. 51

Le competenze e le norme stabilite pei servizi d'incendio sono applicabili anche ai casi di servizi per altri infortuni.

C) Servizio d'ordine

ART. 52

Sono considerati come servizi d'ordine quelli d'onore e di rappresentanza, di sicurezza e di previdenza, di guardia, di ispezione e di igiene.

ART. 53

Il Comandante del Corpo potrà essere chiamato dal Sindaco a compiere i servizi d'ispezione, d'onore e di rappresentanza. Esso è dispensato dagli altri servizi d'ordine suindicati.

ART. 54

Le competenze dovute ai Pompieri pei servizi d'ordine, non contemplati nell'art. 57 sono determinate come in appresso. Per le prime due ore o frazione, di servizio diurno:

Ai Caporali indistintamente £ 8,00

Ai Pompieri £ 6,00

Per ogni ora o frazione d'ora, in più:

Ai caporali indistintamente £ 3,00

Ai Pompieri £ 2,50

Nelle ore di notte le suddette competenze saranno aumentate pel 50 per cento.

ART. 55

La durata dei servizi si calcola dal momento dell'assunzione a quello della cessazione, comprese le interruzioni per qualsiasi titolo. Un servizio non può durare più di 10 ore complessivamente.

ART. 56

Quando i servizi d'onore e di rappresentanza richiesti dal Municipio avvengono fuori del Comune, i Pompieri hanno diritto al solo rimborso delle spese di viaggio e vitto, oltre alle competenze di cui all'art. 54.

ART. 57

Pei servizi di guardia ai teatri, in occasione di rappresentazioni, riunioni, conferenze, cerimonie, commemorazioni e simili, tanto di giorno che di notte, saranno corrisposte per tutta la durata del servizio le seguenti competenze:

Ai Caporali indistintamente £ 4,00

Ai Pompieri £ 3,50

Quando i suddetti servizi saranno compiuti in occasione di veglioni, oppure in ore diurne

di giorni feriali si applicheranno le competenze di cui all'art. 54.

ART. 58

Nelle quote suddette si intendono compresi i compensi per la squadra in servizio, in caso di spegnimento di un principio d'incendio.

ART. 59

Le competenze per i servizi d'ordine debbono essere soddisfatte in via anticipata. Se eventualmente i servizi richiesti non venissero poi effettuati per revoca della domanda, le suddette competenze saranno restituite per metà, e l'altra metà resterà a beneficio del Corpo.

**TITOLO VII°
INDENNITA'**

ART. 60

Dalla data della nomina il Comandante e Vice Comandante ed i Pompieri indistintamente, acquistano il diritto di venire assicurati contro le disgrazie accidentali che li colpissero nell'esecuzione di qualunque servizio, anche fuori del Comune. Il capitale assicurato non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti dello Stato sugli infortuni degli operai sul lavoro. L'assicurazione seguirà a tenore delle disposizioni contenute nelle Leggi e nei Regolamenti suddetti. Resta stabilito che l'indennità da corrispondersi ad ogni sinistrato durante il periodo della invalidità al lavoro non dovrà essere inferiore a £ 15 giornaliera.

ART. 61

Nei casi di malattie temporanee dipendenti da disgrazie accidentali occorse in servizio, restano a carico del Comune di Treviglio le spese per l'assistenza e la cura medico - chirurgica prestate ai Pompieri colpiti da infortunio; a cominciare dal giorno dell'infortunio e fino a guarigione compiuta. Qualora si rendesse necessario il ricovero del malato in uno ospedale, le spese relative saranno sostenute dal Comune.

**TITOLO VIII°
DISPOSIZIONI GENERALI**

ART. 62

Quando l'incendio avvenga nel territorio del Comune di Treviglio chiunque se ne accorga è obbligato a darne immediato avviso alla sede del Corpo dei Pompieri od a quella delle guardie municipali, declinando le proprie generalità, il luogo e la qualità dell'incendio.

ART. 63

I Pompieri che si recano ad un incendio danno avviso del loro passaggio con squilli di cornetta. I conduttori dei veicoli, dovranno subito guidare i loro rotabili verso il lato destro ed ivi fermarli fino al completo passaggio del convoglio dei Pompieri. Questo avrà diritto di preminenza e di passaggio a traverso qualunque assembramento o corteo di persone. Gli ostacoli che eventualmente esistessero lungo il tragitto dovranno essere immediatamente rimossi o segnalati da chiunque ne abbia notizia o conoscenza.

ART. 64

In ordine alle disposizioni degli art. 434 e 453 del Codice penale, i proprietari e gli inquilini della casa incendiata e delle case vicine, a richiesta del Comandante del servizio di spegnimento, dovranno:

a) aprire e tenere aperti gli accessi a pozzi, alle pompe, ai serbatoi e condotte d'acqua esistenti nelle rispettive case e fabbricati, fino alla estinzione dell'incendio;

b) permettere ai Pompieri ed a tutti coloro che lavorano per l'estinzione dell'incendio, il transito per le suddette località e l'accesso agli ambienti, terrazzi, tetti, ecc.;

c) illuminare, di notte tempo, le scale, gli anditi, le finestre e tutti quei luoghi per i quali dovranno transitare o manovrare coloro che lavorano per spegnere l'incendio;

d) consegnare ai Pompieri ed Agenti pubblici, incaricati del servizio, le brente, le secchie e gli altri utensili atti a trasportare acqua e dei quali siano proprietari o detentori. In caso di opposizioni il Comandante dei Pompieri procederà coattivamente quale incaricato di un pubblico servizio per espressa delegazione dell'autorità comunale.

ART. 65

Le società produttrici dal gas a della elettricità, a richiesta del Comandante in servizio, dovranno inviare sul luogo dell'incendio i propri addetti per togliere le comunicazioni e chiudere la distribuzione del gas e dell'elettricità e per eseguire gli opportuni lavori di sicurezza.

ART. 66

Per le contravvenzioni connesse dai privati cittadini alle disposizioni contenute in questo Regolamento saranno applicate le ammende stabilite dalla Legge Comunale e Provinciale per le infrazioni ai regolamenti locali, salve le penalità di competenza dell'Autorità Giudiziaria.

ART. 67

Le spese per la estinzione degli incendi entro il territorio del Comune di Treviglio, sono per intero a carico del Comune stesso. Salvo rivalsa verso che di ragione e segnatamente verso il proprietario dello stabile colpito da infortunio.

ART. 68

Quando non sia fatta specifica distinzione la parola Pompieri si riferisce, per gli effetti di questo Regolamento, anche ai graduati del Corpo.

TITOLO IX°

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 69

Dal giorno in cui entra in vigore il presente Regolamento l'attuale Corpo dei Pompieri si ritiene sciolto.

ART. 70

Il presente Regolamento entrerà in vigore subito dopo l'approvazione della competente Autorità Superiore.

Treviglio 20 marzo 1925

LA GIUNTA MUNICIPALE

F.to : AVV. R. CARSANA - Sindaco

F.to : ING. GB. MARCHESI - MAGG. PIAZZOLI - E. MASSIA - Assessori

IL SEGRETARIO CAPO

F.to : G. MASCIOCCHI

Il presente Regolamento deliberato dalla Giunta Municipale in seduta 27 marzo 1925, ratificato dal Consiglio Comunale in seduta 14 aprile 1925, è stato approvato dalla Giunta Provinciale Amministrativa con decisione 24 aprile 1925 n. 3536.

IL SINDACO
AVV. CARSANA

COMUNE DI TREVIGLIO
DELIBERAZIONE DEL PODESTA'
del giorno 28 novembre 1931 - X° E.F.

OGGETTO: Adesione di 12 Comuni vicini al servizio del Corpo Pompieri di Treviglio.

Considerato che nell'intento di attrezzare adeguatamente il Corpo dei Pompieri locale e di migliorare sempre il loro servizio, sono state da tempo tenute varie riunioni con i rappresentanti dei Comuni vicini, allo scopo di interessarli al servizio stesso, ottenendo il versamento di un contributo annuo e concedendo in cambio una riduzione della tariffa.

Considerato che hanno aderito alle proposte del Comune di Treviglio i Comuni sottonotati, i quali si sono impegnati con regolari deliberazioni a corrispondere i contributi annui a fianco di ciascuno indicati:

Caravaggio	£ 3385
Morengo	£ 525
Pagazzano	£ 467
Castel Rozzone	£ 321
Fornovo	£ 530
Mozzanica	£ 731
Pognano	£ 242
Bariano	£ 596
Vailate	£ 1160
Lurano	£ 380
Pontirolo	£ 528
Misano	£ 558
Totale	£ 9923

Viste le norme concordate coi rappresentanti dei Comuni suddetti e da aggiungersi al vigente Regolamento del Corpo Pompieri, approvato con atto del Consiglio Comunale 15 aprile 1925.

Considerato che le medesime norme stabiliscono l'assunzione di due persone fisse per il servizio telefonico e di guardia alla Caserma.

Tenuto conto che la spesa relativa, oltre ad essere in buona parte coperta dal contributo versato dai Comuni suddetti, viene più che compensata dal risparmio che fa il Comune adibendo, a turno i due pompieri di guardia al servizio di conducente dell'autoinnaffiatrice ed alle riparazioni degli autoveicoli.

Considerato che, prescindendo da ciò, il Comune di Treviglio si trova nella necessità di istituire ugualmente un servizio fisso di Guardia (anche senza l'adesione dei Comuni vicini), per poter rispondere con la dovuta prontezza alle chiamate della Città e dei paesi vicini.

Ritenuto pertanto, come l'accordo coi Comuni succitati risulti vantaggioso per ambo le parti:

D E L I B E R A

1° Di approvare l'adesione dei Comuni di Caravaggio - Morengo - Pagazzano - Castel Rozzone - Fornovo - Mozzanica - Pognano - Bariano - Vailate - Lurano - Pontirolo - Misano, al servizio del Corpo Pompieri di Treviglio, mediante versamento dei contributi annui suddetti.

2° Approvare le seguenti norme regolanti il servizio dei pompieri per i Comuni stessi.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PODESTA'

Treviglio 30 novembre 1931

**IL SEGRETARIO CAPO
E. TREBBI**

N. 9650 Div. 2a - Bergamo 15 gennaio 1932

Visto ed approvato dalla G.P.A. in seduta 4 gennaio 1932 -X° nella intesa che non trattasi di vero e proprio consorzio ma di particolare convenzione.

**IL PREFETTO PRESIDENTE
F.TO CACCIALUPI**

COMUNE DI TREVIGLIO
MODIFICAZIONI AL REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO CORPO
POMPIERI DI TREVIGLIO PER LA COSTITUZIONE DI UN SERVIZIO
CON L'ADESIONE DEI COMUNI VICINORI.

1°) Il Corpo dei Pompieri istituito nel Comune di Treviglio in conformità al Regolamento approvato dalla G.P.A. con decisione in data 24 aprile 1925 n. 3536 presta servizio anche per i seguenti Comuni: Bariano, Caravaggio, Castel Rozzone, Fornovo S. Giovanni, Lurano, Misano, Morengo, Mozzanica, Pagazzano, Pognano, Pontirolo, Vailate.

2°) Alla pianta organica del Corpo, di cui all'art. 3 del predetto Regolamento sono aggiunti due posti di addetti al servizio telefonico e di guardia alla Caserma.

3°) Le attribuzioni del personale, la nomina e la conferma dello stesso, la disciplina, le istruzioni, l'organizzazione del servizio di estinzione incendi, gli assegni ed indennità al Personale, e le altre norme speciali per il funzionamento del Corpo sono disciplinate secondo le disposizioni del menzionato Regolamento, e dell'eventuale altro che venisse in seguito adottato, con le modificazioni risultanti dai seguenti articoli.

4°) Le attribuzioni contemplate nel Regolamento, di competenza della Giunta e del Sindaco relativamente al Personale ed ai servizi, si intendono esercitate anche nel servizio consorziale dal Podestà del Comune di Treviglio.

5°) Agli assegni fissi stabiliti dall'art. 45 del Regolamento viene aggiunta la retribuzione di £6.000 annue per i due addetti al servizio telefonico e di guardia alla Caserma. Le mansioni di tali addetti verranno regolate da apposito capitolato.

6°) Il Personale del Corpo in seguito a richiesta dei Comuni di cui all'art. 1, che devono essere confermate sempre per iscritto, presta servizio anche nel territorio dei detti Comuni, sia per l'estinzione degli incendi che per guardia a teatri, locali di riunione, come per i servizi d'onore e di rappresentanza.

7°) A parziale deroga di quanto stabilito dagli art. 46 - 47 - 48 del Regolamento suddetto le competenze ed indennità per i servizi restano determinate dalla tabella allegata al presente atto, salvo eventuali successive modificazioni che questo Comune trovasse opportuno.

8°) Restano a carico del Comune di Treviglio le spese inerenti al funzionamento del Corpo.

Tali spese sono costituite:

- a) dalla quota di ammortamento e manutenzione delle macchine;
- b) dalla provvista e ricambio di attrezzi e loro manutenzione;
- c) dagli stipendi fissi al Personale;
- d) dalle indennità al Personale per i servizi di istruzione;
- e) dalle spese di assicurazione;
- f) dall'affitto locali, illuminazione, impianto telefonico, ecc.

9°) In corrispettivo delle maggiori spese derivanti dall'organizzazione e dal funzionamento

del servizio consorziale, i Comuni aderenti al Consorzio verseranno al Comune di Treviglio, entro il primo trimestre di ogni anno, un contributo annuale complessivo di £ 9.923 che viene ripartito fra i Comuni stessi in ragione composta della loro popolazione e del valore delle proprietà immobiliare sulla base del contributo erariale sui terreni e fabbricati.

10°) I Comuni aderenti sono tenuti a richiedere l'intervento del Corpo Pompieri di Treviglio primo di ogni altro Corpo ed a curare il rimborso da parte degli interessati nel proprio territorio delle somme dovute al Corpo stesso per il servizio estinzione incendi, in base alle liquidazioni comunicate.

11°) Gli obblighi e diritti tra il Comune di Treviglio ed i Comuni aderenti sopraindicati dureranno anni nove, prorogabili successivamente e tacitamente di triennio in triennio, ove sei mesi prima della scadenza del termine non intervenga regolare disdetta da parte del Comune di Treviglio oppure dalla maggioranza numerica dei Comuni interessati.

TARIFFA SERVIZI ESTINZIONE INCENDI

MATERIALE E PERSONALE	Per i Comuni aderenti	Per i Comuni non aderenti
Motopompa con relativo personale per ogni periodo di due ore o parte di esso compreso nolo tubi, deperimento vestiario ecc. :		
Servizio notturno (dalle 20 alle 6)	£ 260	£ 360
Servizio diurno (dalle 6 alle 20)	£ 230	£ 330
Autopompa servizio notturno	£ 400	£ 550
Autopompa servizio diurno	£ 380	£ 500
Carro attrezzi, per ogni periodo di due ore o parte di esso	£ 120	£ 175
Compenso per traino, ogni veicolo al chilometro	£ 2,50	£ 3

IL PODESTA'

L. Cassiani

COMUNE DI TREVIGLIO
MATERIALE IN DOTAZIONE AL
CIVICO CORPO POMPIERI DI TREVIGLIO

1° Autopompa completa di centrifuga, tubazioni, lance, biforcazioni, maschere, scala italiana, scala a ganci, ed ogni altro attrezzo.

2° Carro attrezzato, per traino e trasporto militi completo di tubazioni, lance, biforcazioni, scala italiana, scala a ganci ed altri attrezzi.

3° Motopompa su carrello, da trainarsi dal carro attrezzato di cui al paragrafo 2°

4° Due pompe a mano.

5° Una scala italiana e tre scale a gancio, carrello a mano.

6° estintori a Zaino

In caso di necessità i pompieri possono valersi della autoinnaffiatrice stradale la quale è provvista di centrifuga per spegnimento incendi.

Treviglio 17 marzo 1936

CORPO CIVICI POMPIERI DI TREVIGLIO
ELENCO DEL PERSONALE

QUALIFICA	NOMINATIVO	PROFESSIONE	AL CORPO	PROMOZIONE
Comandante	Maccagni Umberto	Capo mastro	01/07/1925	01/04/1929
V. Comandante	Bellini Luigi	Geometra	01/10/1931	
Maresciallo	Assanelli Bonaventura	Falegname	01/07/1925	01/09/1929
Caporale	Cereda Francesco	Fuochista	01/07/1925	01/09/1929
Caporale	Mereghetti Giovanni	Muratore	01/07/1925	01/09/1929
Pompieri	Paccagnella Vittorio	Pompieri fisso	01/07/1925	
Pompieri	Cortesi Luigi	Pompieri fisso	01/09/1928	
Pompieri	Danelli Vittorio	Fuochista	01/07/1925	
Pompieri	Basa Luigi	Autista	01/09/1928	
Pompieri	Carminati Franco	Addobbatore	01/07/1925	24/10/1929
Pompieri	Tirloni Silvestro	Muratore	04/12/1928	
Pompieri	Cereda Mario	Muratore	04/12/1928	24/10/1929
Pompieri	Parigi Romeo	Artigiano	04/12/1928	01/09/1929
Pompieri	Tarchini Stefano	Muratore	01/07/1930	12/10/1935
Pompieri	Aresi Ernesto	Muratore	04/12/1928	12/10/1935
Allievo pompiere	Chiari Emilio	Fabbro	01/07/1930	
Allievo pompiere	Carioli Mario	Muratore	04/12/1928	
Allievo pompiere	Cattaneo Giovanni	Meccanico	04/12/1928	
Allievo pompiere	Calvi Attilio	Meccanico	01/09/1929	
Allievo pompiere	Galimberti Serafino	Apprendista	04/12/1928	
Allievo pompiere	Tirloni Ambrogio	Muratore	04/12/1928	
Allievo pompiere	Monzio Compagnoni	Falegname	12/04/1935	
Allievo pompiere	Salveti Giovanni	Contadino	12/04/1935	

Treviglio Marzo 1936